REGOLAMENTO (CEE) N. 2302/82 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 1982

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1976/82 che istituisce un dazio provvisorio antidumping sul talune importazioni di concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 (2), in particolare l'articolo 10,

previe consultazioni nell'ambito del comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3017/79,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 1976/82 (3) la Commissione ha imposto un dazio provvisorio antidumping sui concimi contenenti una soluzione di urea e di nitrato di ammonio (UNA) esportati da due società statunitensi, Allied Corporation e Transcontintental Fertilizer Company, le quali avevano ritirato i loro impegni in materia di prezzi offerti durante un'indagine precedente e accettati dalla Commissione con la decisione n. 81/35/CEE (4);

considerando che il 23 luglio 1982 un altro esportatore statunitense, Kaiser Aluminium Domestic and International Sales Corporation, ha informato per iscritto la Commissione della sua decisione di ritirare l'impegno volontario assunto in materia di prezzi;

considerando che, pertanto, non è più giustificata l'esenzione dal dazio antidumping istituito con il regolamento (CEE) n. 349/81 del Consiglio (5) concessa ai prodotti esportati dalla Kaiser Aluminium Domestic and International Sales Corporation in seguito all'impegno da essa offerto in materia di prezzi;

considerando che, dall'indagine per definire il margine di dumping e la portata del pregiudizio, di cui al regolamento (CEE) n. 349/81, risultava un margine di dumping del 5 % per la Kaiser Aluminium Domestic and International Sales Corporation;

considerando che, data la probabilità che le importazioni responsabili del pregiudizio provenienti dalla società interessata, in seguito al ritiro dell'impegno da parte di quest'ultima, vengano effettuate a prezzi inferiori a quelli concordati nell'impegno, e quindi in condizioni di dumping, gli interessi della Comunità richiedono l'immediata applicazione di disposizioni provvisorie in ordine alle esportazioni effettuate dalla Kaiser Aluminium Domestic and International Sales Corporation, in base alle informazioni disponibili in conformità dell'articolo 10, paragrafo 6, del suddetto regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio;

considerando che la Commissione modifica l'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento (CEE) n. 1976/82 al fine di istituire un dazio provvisorio antidumping del 5 % sui concimi contenenti una soluzione di urea e di nitrato di ammonio esportati dalla Kaiser Aluminium Domestic and International Sales Corporation,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1976/82 è modificato come segue:

« *Articolo 1*

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sui concimi contenenti una soluzione di urea e di nitrato di ammonio, di cui alla sottovoce ex 31.02 C della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 31.02-90, originari degli Stati Uniti d'America, esportati dalle società Allied Corporation, Transcontinental Fertilizer Company e Kaiser Aluminium Domestic and International Sales Corporation.

2. L'aliquota del dazio è del 6,5 % per i prodotti esportati dalla Allied Corporation e dalla Transcontinental Fertilizer Company e del 5 % per i prodotti esportati dalla Kaiser Aluminium Domestic and International Sales Corporation, in base al valore in dogana determinato conformemente al regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in doganale delle merci (6).

(6) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.
(3) GU n. L 214 del 22. 7. 1982, pag. 7.
(4) GU n. L 39 del 12. 2. 1981, pag. 35.
(5) GU n. L 39 del 12. 2. 1981, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 1982.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Vicepresidente